

Pubblicato il 27/04/2017

N. 00699/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00279/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2017, proposto
da:

Carmelina Pugliese, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste
Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza,
corso Luigi Fera, N. 23;

contro

Comune di Montalto Uffugo, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato

Giovanni Spataro, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Carlo Bilotti N. 35;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

Unaep Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Guarnieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Nicola Serra, 62;

per l'annullamento,

previa sospensione nella prossima Camera di Consiglio in cui si chiede sin d'ora di poter partecipare:

- della deliberazione G.M. n. 27 del 09.2.2017, pubblicata dal 17.2.2017 al 04.03.2017 sull'Albo Pretorio on line del Comune di Montalto Uffugo, avente ad oggetto “Approvazione Nuova Macrostruttura dell'Ente e riorganizzazione dei Servizi e degli Uffici.Soppressione avvocatura civica.....”, assunta dalla Giunta Comunale di Montalto Uffugo, nonché degli allegati A) e B) aventi ad oggetto la nuova struttura Organizzativa e l'Organigramma dell'Ente;
- della deliberazione G.M. n. 26 del 9.2.2017 avente ad oggetto “Approvazione Stralcio Nuovo regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi – Organizzazione”;
- del Decreto Sindacale n. 4 del 20.2.2017 di nomina dei nuovi responsabili dei servizi, individuati con deliberazione G.M. n. 27

del 9.2.2017 nella parte in cui così provvede: “confermare l'avv. Carmelina Pugliese responsabile dell'Avvocatura civica fino al 31.7.2017, dovendosi successivamente provvedere alla nomina del responsabile del nuovo servizio, attivo dall'1.8.2017”;

- della deliberazione G.C. n. 42 del 13.03.2017, recante “revoca delibera G.C. n. 20/2014 – Resistenza in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza – atto di indirizzo”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ancorché non conosciuto, con riserva di integrare con motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montalto Uffugo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che la ricorrente, responsabile dell'Avvocatura municipale di Montalto Uffugo, impugna le deliberazione di

G.M. 9.2.2017 n. 26 e n. 27, che ha soppresso l'Avvocatura ed istituito, a far data dall'1.8.2017, il nuovo servizio denominato "Gare ed appalti, consulenza legale, controllo società concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate e contenzioso tributario", con la funzione di redigere pareri legali, di trattare i ricorsi tributari e di operare il controllo sulla società concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate locali, mentre il contenzioso sarà gestito mediante avvocati esterni;

Ritenuto che, dalla motivazione degli atti impugnati, non risultano comprensibili le ragioni per cui l'Amministrazione abbia inteso escludere completamente la possibilità di una difesa interna dell'ente, né appare adeguatamente valutato l'impatto economico delle spese derivanti dalla necessità di affidare all'esterno tutto il contenzioso, presente e futuro (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 26 aprile 2016 n. 811);

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per adottare una sentenza in forma semplificata di accoglimento, per vizio di motivazione;

Ritenuto che la natura formale della decisione e, quindi, l'assenza di una soccombenza sostanziale, giustificano l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla le deliberazione di G.M. 9.2.2017 n. 26 e n. 27, per quanto d'interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente FF, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante